

Il nuovo regolamento si applica solo in materia civile e commerciale, attraverso contatti diretti tra un giudice di uno Stato membro e il giudice competente di un altro Stato membro per compiere un atto istruttorio. Sono esclusi dal campo di applicazione della misura gli atti extragiudiziali, l'esecuzione di provvedimenti cautelari e definitivi, nonché la notificazione e la comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali (che è disciplinata dal regolamento n. 1348 del 2000). La novità più rilevante, a seguito dell'approvazione del regolamento, consiste nel fatto che, accanto alla rogatoria "classica", in forza della quale, nello svolgimento del processo attraverso le frontiere, è il giudice dello Stato richiesto a raccogliere la prova, con l'eventuale semplice assistenza del giudice richiedente, sarà possibile anche l'assunzione diretta del mezzo istruttorio da parte del giudice richiedente. Viene lasciata allo Stato richiesto la facoltà di designare un organo centrale, come competente ad autorizzare l'esecuzione diretta, oppure più organi decentrati. Verso quest'ultima alternativa si sono indirizzati alcuni Paesi, tra cui l'Italia.

E' prevista l'istituzione di autorità centrali, che non sono responsabili della procedura di trasmissione, ma che si occupano di fornire informazioni agli organi richiedenti e a quelli richiesti, nonché di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta di trasmissione.

Non è richiesta una procedura di autenticazione per quanto riguarda le richieste di trasmissione e i documenti che le accompagnano. Tuttavia, la flessibilità della procedura e la libertà nella scelta dei mezzi di trasmissione non deve pregiudicare il diritto di difesa del destinatario dell'atto.

Sarà compito della Commissione UE espletare gli adempimenti pratici per l'efficace attuazione del regolamento.

A tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, e quindi ogni cinque anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sulle rispettive condizioni di applicazione.

Il regolamento prevale sulle disposizioni previste negli accordi e nelle convenzioni internazionali di cui gli Stati membri sono firmatari, segnatamente la Convenzione dell'Aja del 1970 sull'assunzione di prove all'estero in materia civile o commerciale. Il regolamento non impedisce tuttavia la validità o l'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni convenzionali specifiche destinate ad accelerare o a semplificare

l'esecuzione di richieste di realizzazione di atti giudiziari, purché siano compatibili con il regolamento.

Il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2001, ma al solo scopo di effettuare gli adempimenti preliminari alla sua applicazione. Infatti la piena applicazione della misura è prevista dal 1° gennaio 2004.

Il nuovo regolamento rappresenta una notevole evoluzione rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1970.

Le forme di esecuzione diretta dei mezzi istruttori dovrebbero consentire di accelerare la procedura di **assunzione transfrontaliera delle prove**.

Il sistema è caratterizzato da una maggiore semplificazione e i progressi compiuti rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1970 salvaguardano gli interessi del destinatario. Il meccanismo è, inoltre, caratterizzato da modalità pratiche molto utili (come, ad esempio, la possibilità di ricorrere a tele e videoconferenze) e il suo funzionamento è soggetto a controllo ed aggiornamento da parte della Commissione.

Il Consiglio dei Ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione europea, svoltosi a Bruxelles il 28 e 29 maggio 2001, ha approvato la proposta di decisione relativa alla creazione di una **rete giudiziaria europea** in materia civile e commerciale presentata dalla Commissione al Consiglio dell'Unione europea il 22 settembre del 2000 e sulla quale il Parlamento europeo aveva espresso parere favorevole.

Nel giugno 1998 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato l'azione comune 98/428/GAI, che ha istituito una rete giudiziaria in materia penale. Questa opera mediante punti di contatto nazionali, che affiancano con funzione consultiva le autorità locali e, ove necessario, coordinano le attività.

Ora, attraverso una specifica ed articolata decisione, l'Unione europea - in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 - estende il metodo della cooperazione dai punti di contatto nazionali al settore del diritto civile e commerciale. In questo settore, lo scopo della rete è duplice: da un lato, il miglioramento della cooperazione giudiziaria civile, dall'altro, l'istituzione di un sistema di informazione per il pubblico e la redazione di schede di informazione, diffuse via Internet, per il cittadino per facilitare l'esercizio dei suoi diritti nell'ambito di tutto il territorio dell'Unione europea.

La misura si inquadra nell'ambito del progressivo sviluppo della cooperazione giudiziaria, civile e commerciale, ormai inclusa, a seguito del Trattato di Amsterdam, nel diritto comunitario. Essa rappresenta un nuovo passo verso la creazione di uno spazio giudiziario europeo.

Il mercato interno e la libera circolazione comportano, fra l'altro, la possibilità di far riconoscere e applicare diritti, mezzi di prova, avviare procedure, comporre controversie e ottenere o fare riconoscere decisioni giudiziarie prese in un qualsiasi Stato membro in materia civile e commerciale.

Una migliore conoscenza dei sistemi giuridici e delle procedure in vigore nei vari Paesi costituisce, pertanto, uno strumento atto a favorire la composizione delle controversie di natura civile o commerciale con risvolti transnazionali.

Il meccanismo individuato per raggiungere il duplice obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati e di semplificare l'accesso alla giustizia e al diritto per i cittadini e le imprese coinvolti in controversie transnazionali consiste in una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Questa rete è stata concepita come uno strumento di cooperazione giudiziaria e, allo stesso tempo, come uno strumento d'informazione a disposizione delle amministrazioni e del pubblico, grazie soprattutto a Internet che ne rappresenterebbe uno dei mezzi privilegiati.

La forma adottata, cioè la decisione, è giustificata dal fatto che la cooperazione giudiziaria deve essere applicata in modo coerente in tutti gli Stati membri.

La realizzazione degli obiettivi della "rete" non deve ostacolare l'attuazione degli accordi internazionali esistenti: i punti di contatto della rete non si sostituiscono e non si sovrappongono alle varie "autorità centrali" ed agli altri organismi previsti dalle Convenzioni internazionali o da altri atti comunitari.

La rete è basata su "punti di contatto" negli Stati membri, il cui numero e tipo saranno individuati dalle strutture amministrative e giuridiche di ogni Stato. La rete si svilupperà applicando, fra l'altro, le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione sotto forma di una rete elettronica interna e di un proprio sito Internet specifico all'interno di quello della Commissione.

L'attuazione di una rete di questo tipo implica la strettissima cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e la disponibilità di adeguati mezzi materiali e di personale.

La rete vuole essere uno strumento flessibile e aperto al cambiamento. Essa si svilupperà con la cooperazione giudiziaria della quale potrà costituire un parametro di riferimento.

Essa è composta da:

- ◆ i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri;
- ◆ gli organi centrali e le autorità centrali previsti da atti comunitari o norme di diritto interno nella sfera della cooperazione giudiziaria civile;
- ◆ i magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/GAI con responsabilità nel campo della cooperazione in materia civile e commerciale;
- ◆ qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa competente in materia di cooperazione giudiziaria civile la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna da uno Stato membro.

La rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità: a) di assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali; b) di garantire un'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari; c) di predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea.

I punti di contatto sono a disposizione delle autorità competenti, centrali, giudiziarie o dei magistrati di collegamento; essi possono "indirizzare" una domanda esterna verso l'autorità competente.

In particolare, i punti di contatto hanno il compito di: a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri; b) cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria; c) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato; d) collaborare all'organizzazione delle riunioni e parteciparvi; e) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico.

La decisione del Consiglio relativa ad una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in quanto contribuisce all'informazione dei

singoli, degli operatori del settore e delle istituzioni ed amministrazioni sul diritto e sulle procedure applicabili negli Stati membri, può costituire uno strumento utile ed efficace per la risoluzione delle controversie con risvolti transnazionali. Essa sarà uno strumento fondamentale di cooperazione effettiva e di coerenza giuridica all'interno del mercato unico, un sostegno per i membri dei sistemi giudiziari e degli operatori del diritto, un aiuto per i singoli e le imprese nel caso di controversie con carattere transnazionale. Entro il 1° giugno 2002, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione gli estremi completi dei punti di contatto e delle altre autorità designate a far parte della rete. Completata l'individuazione dei componenti nazionali della rete, la decisione si applicherà a decorrere dal 1° dicembre 2002.

E' esplicitamente previsto un meccanismo di revisione.

Nel luglio del 2000, sotto presidenza francese, il Consiglio aveva presentato una proposta di regolamento sul diritto di visita ai figli minori, con lo scopo di disciplinare il **riconoscimento reciproco ed automatico delle sentenze** riguardanti il diritto di visita da esercitarsi attraverso le frontiere dei Paesi membri dell'UE. Questa proposta derivava dagli obiettivi individuati dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, secondo le quali, attraverso l'istituzione di un effettivo "Spazio Giudiziario europeo" queste decisioni devono essere direttamente eseguite negli stati membri, senza bisogno di exequatur.

Alla fine del 2000 il Consiglio Giustizia e affari interni ha deciso che il campo di applicazione della predetta proposta avrebbe dovuto essere esteso non solo ai figli delle coppie sposate e non solo ai casi di diritto di visita derivanti da decisioni rientranti nell'ambito applicativo del regolamento cd. Bruxelles II.

In quest'ottica, la Commissione ha presentato nel settembre 2001 una proposta di regolamento sulla giurisdizione ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori, avente lo scopo di ampliare il campo di applicazione del regolamento Bruxelles II, al fine di regolare non solo i provvedimenti relativi ai figli emessi in occasione della separazione, del divorzio e dell'annullamento del matrimonio, ma anche ogni altro aspetto della potestà dei genitori.

Entrambe le proposte vengono esaminate congiuntamente dal Comitato questioni di diritto civile e potranno confluire in un unico strumento.

La presidenza belga ha inteso sottoporre pertanto al Consiglio Giustizia Affari Interni, un documento che riassume i punti cruciali del negoziato e che potrà servire di orientamento per il proseguo dei lavori.

La delegazione italiana condivide l'impostazione del documento ed è favorevole ad un approccio sempre più integrato, in ambito comunitario, della soluzione dei problemi in questa materia.

2.3 FISCALITA', SERVIZI FINANZIARI, EURO

Contrastare la concorrenza fiscale dannosa è l'obiettivo perseguito per la tassazione del risparmio e degli interessi ma non ancora concluso. Anche la tassazione dei prodotti energetici è un traguardo non raggiunto. La fiscalità armonizzata resta ancora lontana, avanza invece il piano per i servizi finanziari per lotta al riciclaggio, fondi comuni di investimento, servizi finanziari a distanza, bonifici transfrontalieri. Nonostante la crescita del capitale di rischio, resta il divario con il mercato nord americano. Sembrano positive le ricadute dell'introduzione dell'euro agli inizi del 2002.

Al Consiglio Ecofin del 10 luglio 2001, la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla **"Politica fiscale dell'Unione europea"** – Priorità per gli anni a venire" nella quale individua, sulla base di uno scambio di opinioni avvenuto al Consiglio informale di Malmö, nello scenario di una maggiore integrazione e cooperazione economica dell'Europa allargata ai nuovi Stati, la strategia da seguire per promuovere il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno, consentire una corretta competizione, rafforzare le politiche di economia, occupazione, innovazione, tutela della salute e dei consumatori, sviluppo sostenibile, ambiente ed energia. Obiettivi specifici più importanti da realizzare nei prossimi anni:

- maggiore armonizzazione delle imposte indirette per instaurare regimi efficienti che rispecchino fedelmente le esigenze delle imprese e il corretto funzionamento del mercato interno; nel campo dell'IVA e delle accise, il persistere di deroghe produce un impatto negativo;
- sviluppo della politica fiscale dell'UE nella dimensione internazionale, in particolare per le imposte dirette (tassazione delle imprese, imposta sul reddito delle persone fisiche, imposizioni sulle pensioni) che hanno maggiormente risentito della globalizzazione;

- lotta contro le frodi fiscali che, indipendentemente dal tipo di imposte (dirette o indirette), desta sempre maggiori preoccupazioni sia all'interno dell'UE che a livello mondiale.

La Comunicazione è stata un'occasione per aprire un dibattito al Consiglio, sollecitando la conclusione dei lavori per le proposte già presentate.

Divergenti sono le opinioni dei governi se la fiscalità diretta delle imprese debba limitarsi all'eliminazione di prassi nocive della concorrenza o puntare all'armonizzazione nella prospettiva del mercato interno come richiesto dal governo italiano.

Altra importante comunicazione programmatica, **Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali**, è stata presentata dall'esecutivo comunitario al Consiglio Ecofin del 6 novembre 2001, per identificare un certo numero di ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno, riconducibili al fatto che le società dell'UE devono conformarsi a quindici normative fiscali differenti.

La Commissione propone una strategia a due livelli per eliminare gli ostacoli al mercato interno nel campo della tassazione delle società:

- misure mirate intese ad eliminare singoli ostacoli e riguardanti questioni come l'estensione delle direttive sui dividendi e le fusioni, la compensazione transfrontaliera delle perdite, le convenzioni in materia di doppia imposizione;
- a più lungo termine, soluzioni globali, fornendo alle società multinazionali una base imponibile consolidata comune che copra l'insieme delle loro attività nell'Unione europea.

La Comunicazione fornirà la base per l'avvio di un dibattito sulla tassazione delle imprese che assume grande rilevanza nella politica economica e occupazionale dell'Unione.

Non si è potuto ancora registrare un accordo sulla proposta di direttiva generale della **tassazione dei prodotti energetici**, malgrado gli sforzi compiuti negli ultimi anni dal Consiglio Ecofin e gli intensi lavori condotti nell'anno per definire un accordo politico in vista di una posizione comune. La proposta, conformemente agli indirizzi di massima per le politiche economiche indicati al Vertice europeo di Göteborg, vuole stabilire un quadro comunitario d'imposizione dei prodotti energetici, per il completamento e il funzionamento del mercato unico di questi prodotti. Neutralità fiscale nella produzione e nell'uso dei prodotti, la realizzazione

di obiettivi in materia di ambiente, trasporti, energia, occupazione, sono aspetti caratterizzanti della disciplina comunitaria prospettata.

In tema di imposizione diretta, il “pacchetto fiscale” costituito dalle proposte di direttive sulla tassazione del risparmio e sulla tassazione degli interessi e canoni e volto a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell’UE, è stato come nei passati anni oggetto di ampio dibattito al fine di pervenire alla sua adozione definitiva, con il superamento dei punti in sospeso dopo l’accordo politico sul contenuto sostanziale del pacchetto raggiunto al Consiglio ECOFIN del 6 novembre del 2000 e al Vertice europeo di Feira.

La proposta di direttiva sul risparmio è finalizzata a garantire una imposizione minima effettiva dei redditi da risparmio all’interno dell’UE, conseguiti dai soggetti non residenti nello Stato, fermo restando un regime di tassazione per i residenti nel rispetto dei principi del Trattato. Lo scambio di informazioni e l’applicazione di una ritenuta alla fonte sugli interessi sono volti ad assicurare l’attuazione progressiva della misura. Il codice di condotta sulla tassazione delle imprese fissa una serie di criteri per individuare misure applicate a livello nazionale che hanno effetti sulla scelta delle localizzazioni delle imprese, in conseguenza dell’applicazione di bassi livelli d’imposizione. Gli Stati membri sono impegnati a non introdurre nuove misure in contrasto con i principi e a riesaminare le proprie normative nazionali, suscettibili di costituire misure di concorrenza fiscale pregiudizievole ai fini della loro eliminazione.

Punto fondamentale dell’accordo raggiunto al Vertice europeo di Feira sul “pacchetto” era costituito dalla necessità di condurre, per preservare la competitività dei mercati finanziari europei, negoziati da parte dell’UE con taluni Paesi terzi (Stati Uniti, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, San Marino) per promuovere l’adozione di misure equivalenti a quelle comunitarie. Anche gli Stati membri interessati sono impegnati a promuovere l’adozione di misure parallele in tutti i relativi territori dipendenti o associati.

Nel Consiglio ECOFIN del 13 dicembre 2001 i Quindici non hanno potuto raggiungere un accordo sull’entrata in vigore della direttiva risparmio e sulla fine del periodo transitorio concesso a Lussemburgo, Belgio ed Austria per derogare all’obbligo dello scambio d’informazioni sul reddito da risparmio tra Stati membri. Altro elemento di contrasto non risolto è

costituito dalle modalità di cessazione della deroga, prevista nella proposta in via automatica, sette anni dopo l'avvio del periodo transitorio, mentre da parte dei tre Paesi interessati si vorrebbe condizionarne la cessazione ad un nuovo voto all'unanimità del Consiglio, dopo la verifica dell'applicazione della direttiva da parte di tutti gli Stati membri e dell'adozione di misure "equivalenti" da parte dei Paesi terzi e nei territori associati.

Un passo avanti è stato invece compiuto dal Vertice di Laeken che ha posto le condizioni per dare corso ai negoziati con i Paesi terzi, adottando il mandato conferito alla Commissione.

Una comunicazione sui capitali di rischio, inserita nel rapporto periodico di valutazione sul piano d'azione dedicato a capitale/investimento, presentata alla sessione consiliare Ecofin del 6 novembre 2001, ha sottolineato la grande crescita europea in questo settore. Permane tuttavia un evidente scarto con gli Stati Uniti, destinato ad accrescersi.

Il governo italiano, su vari tavoli negoziali, sottolinea la necessità di sviluppare il *venture-capital*, con particolare necessità di stimolare l'attività di *start-up* delle piccole e medie imprese che investono in nuove tecnologie.

Il bilancio annuale del 2001 è positivo per i risultati raggiunti nella prevenzione contro il riciclaggio dei capitali, nei fondi comuni di investimento, nella commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, nei pagamenti transfrontalieri in euro, nell'orientamento generale sugli abusi di mercato, che rendono consistente il Piano d'azione dei servizi finanziari.

Il governo italiano condivide l'obiettivo di perseguire le manipolazioni dei mercati finanziari, riformando la direttiva del 1989 dedicata all'"*insider trading*".

Sembrano positive le ricadute dell'introduzione dell'Euro agli inizi del 2002.

L'operazione di cambio della moneta, nella sua complessità, si sta svolgendo secondo modi e ritmi soddisfacenti, conformi alle esigenze dell'economia italiana e alla configurazione socio-istituzionale del Paese, in linea con l'impostazione di passaggio graduale all'euro che fu scelta per limitare al massimo gli inconvenienti ai cittadini.

L'offerta al pubblico delle nuove banconote da parte della rete degli ATM bancari e postali si è realizzata tramite una operatività in euro dei punti di distribuzione che è giunta a toccare livelli prossimi al 100% in anticipo

rispetto ai tempi previsti. Nei primi giorni di attività, sulla base di rilevazioni svolte dall'ABI, sono stati effettuati oltre 21 milioni di prelievi per un ammontare complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro; l'incremento dei prelievi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è stato di circa il 50%.

Il grado di utilizzo dell'euro nelle transazioni in contanti da parte del pubblico è in continuo aumento. Le stesse stime che sono circolate nei primi giorni dell'anno vanno riguardate alla luce della scorta di contante in lire che i consumatori avevano effettuato negli ultimi dieci giorni di dicembre, dell'utilizzo molto più intenso che in passato di carte di pagamento (circa il 70% in più), della frequenza con cui gli esercenti hanno potuto dare agli acquirenti in lire il resto in euro.

La valutazione conclusiva, analiticamente fondata, delle ripercussioni del passaggio all'euro sul livello e sulla struttura dei prezzi dovrà farsi sulla base dei dati ufficiali e definitivi dell'Istat relativi a gennaio-febbraio e ai mesi immediatamente successivi. Come nelle altre economie dell'area, si dovranno distinguere gli effetti strettamente connessi con la conversione in euro (arrotondamenti, fissazione di prezzi "attraenti", etc.) da quelli delle politiche di prezzo fondate su altre motivazioni. Oltre alla ripercussioni delle modifiche tariffarie, al ribasamento degli indici previsto per l'inizio di ciascun anno, ai criteri Eurostat di rilevazione dei prezzi dei saldi di fine stagione (fattori che concorsero a determinare un tasso d'inflazione mensile 0,4% nel gennaio 2001), la valutazione dovrà tener conto del possibile scaglionarsi nel tempo dei diversi effetti.

2.4 INDUSTRIA E ENERGIA

Scende il volume degli aiuti di Stato erogati dal nostro Paese, aumenta la tendenza verso aiuti orizzontali compatibili con il Trattato comunitario.

Modernizzate le regole di concorrenza per intese ed abusi di posizione dominante.

La Conferenza di Doha prepara un nuovo negoziato dell'OMC orientato verso una maggiore liberalizzazione dei mercati.

Sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione progressiva del fabbisogno energetico, promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sono stati i temi dominanti delle sessioni consiliari dell'energia.

La liberalizzazione completa di elettricità e gas entro il 2005 dovrà rimuovere, secondo il governo italiano, le asimmetrie che impediscono un vero mercato europeo dell'energia, ancora dominato in alcuni Stati da ex monopolisti. Emerge l'ipotesi di un ricorso della Commissione europea all'art. 86 del Trattato per rimuovere i monopoli.

Da alcuni anni la Commissione europea redige annualmente un "Censimento degli Aiuti di Stato". Il nono Censimento relativo al 2001 ha registrato un marcato ridimensionamento dei dati relativi all'Italia per l'entità delle risorse statali distribuite al sistema produttivo che dovrebbe consolidarsi nel 2002.

Dall'inizio del 2001 sono ripresi i lavori presso il Consiglio per l'esame del progetto di regolamento per la modernizzazione delle norme per l'applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato.

I risultati raggiunti alla Conferenza ministeriale di Doha, lo scorso novembre 2001, hanno rappresentato un vero e proprio giro di boa per l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO).

Il governo ha concentrato i propri sforzi sugli sviluppi dell'attività in sede OMC, per quanto riguarda i negoziati inclusi nella nell'agenda – servizi e agricoltura – in corso.

La quarta Conferenza ministeriale dell'OMC si è conclusa positivamente, con l'adozione di tre documenti di alto rilievo politico ed economico, che testimoniano la volontà dei Paesi Membri dell'Organizzazione di dare

nuovo slancio al sistema multilaterale degli scambi, con una più forte attenzione ai problemi e alle esigenze del mondo in sviluppo.

I risultati raggiunti costituiscono un pacchetto sostanzialmente equilibrato, in relazione sia agli interessi dei vari Partecipanti, che ai due tradizionali filoni di attività dell'OMC: definizione di regole e liberalizzazione dei mercati.

E' continuata la preparazione del negoziato multilaterale sui servizi (agenda incorporata). In questa sede gli Stati membri hanno elaborato una strategia concordata, che prevede diverse fasi di azione (individuazione di Paesi obiettivo, definizione delle richieste mirate a Paesi specifici, individuazione degli interessi difensivi).

Il testo della Dichiarazione ministeriale approvato a Doha definisce lo scadenziario per questi lavori, che prevede la presentazione delle richieste per impegni specifici entro il 30 giugno 2002 e delle offerte iniziali entro il 31 marzo 2003, rispecchiando le attese dell'Unione europea.

Una strategia comune a lungo termine viene ritenuta necessaria nel perseguimento delle politiche comunitarie in materia energetica, nello scenario dell'allargamento dell'Unione, di una sempre maggiore dipendenza esterna di energia, destinata a passare nei prossimi 20-30 anni dall'attuale 50% al 70%, in carenza di adeguati e coordinati interventi, e dall'urgenza della lotta contro i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico.

Un ampio dibattito si è sviluppato al riguardo nel corso delle presidenze svedese e belga di seguito alla presentazione del Libro verde sulla **sicurezza dell'approvvigionamento di energia** dalla Commissione europea nel novembre 2000. Tale strategia dovrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi di politica energetica della sicurezza dell'approvvigionamento, della disponibilità di prodotti energetici sul mercato a prezzi accessibili per tutti i consumatori, nel rispetto delle problematiche ambientali e nell'ottica di uno sviluppo durevole.

Principali linee direttrici seguite nella definizione di iniziative per il raggiungimento degli obiettivi sono ritenute:

- la rimodulazione della domanda energetica, attraverso azioni per la riduzione dei consumi e l'aumento del rendimento energetico nei più significativi settori d'impiego dei prodotti;

- la diversificazione delle fonti volta a massimizzare l'autonomia energetica dell'U.E., privilegiando fonti alternative rinnovabili che rispettano l'ambiente;
- la promozione di un mercato aperto e competitivo, attraverso il completamento del mercato interno dell'energia elettrica e del gas, che comporti la sicurezza degli investimenti e l'abbassamento dei costi.

I lavori sulla proposta di direttiva sul **rendimento energetico nell'edilizia**, presentata dalla Commissione del maggio 2001 nel quadro delle azioni del primo tipo, hanno registrato un rapido progresso pervenendo in occasione del Consiglio energia del 3-4 dicembre 2001 alla definizione di un orientamento generale in vista dell'adozione di una posizione comune. La proposta è volta a una razionalizzazione dei consumi nel settore, stimati al 40% dei consumi energetici dell'U.E., e ad una riduzione entro il 2010 del fabbisogno energetico. Secondo l'esecutivo comunitario il risparmio si situa nell'ordine del 22% dell'attuale livello dei consumi e consentirebbe un abbattimento di emissioni di CO₂ di circa 100 milioni di tonnellate all'anno, corrispondente a circa il 20% dell'impegno assunto dall'Unione europea a Kyoto. La definizione del rendimento energetico degli edifici, secondo parametri climatici-architettonici peculiari degli Stati membri, l'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, l'ispezione periodica degli impianti, rappresentano i punti qualificanti della proposta.

Ulteriori iniziative propositive nell'ambito della rimodulazione della domanda comunitaria di energia, in vista del risparmio energetico, sono preannunciate per il secondo semestre del 2002 dalla Commissione europea nella Comunicazione, presentata ad ottobre 2001 sull'attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico. In particolare, le proposte prevedono:

- una direttiva quadro sui requisiti minimi di rendimento energetico per le attrezzature di utilizzo finale che consumano quantitativi considerevoli di energia e per cui un risparmio energetico è potenzialmente rilevante, ai fini della riduzione del fabbisogno comunitario;

- una direttiva per la promozione della cogenerazione di energia elettrica e termica volta a raddoppiare la percentuale di energia elettrica prodotta da cogenerazione, passando dal 9% del 1994 al 18% del 2010;

Sul fronte della ricerca di fonti alternative il Consiglio il 27 settembre 2001 è pervenuto all'adozione della direttiva concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da **fonti energetiche rinnovabili** (FER) nel mercato interno dell'elettricità, che assume rilievo anche nel quadro degli impegni per la riduzione dell'effetto serra. La direttiva definisce un quadro generale volto a facilitare l'accesso al mercato interno dell'elettricità "verde" e aumentarne significativamente la produzione ed il consumo, attraverso l'adozione, sulla base del principio di sussidiarietà, delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. E' stata riconosciuta l'esigenza che, in questa prima fase, gli obiettivi di consumo di elettricità da FER da raggiungere singolarmente da parte degli Stati membri per il 2010; non fossero stabiliti in modo vincolante. In tal senso, per l'Italia il valore indicativo di consumo di elettricità da FER da raggiungere nel 2010, viene previsto nella misura del 25,6%, rispetto al totale dei consumi. In merito ai regimi di sostegno per agevolare il ricorso alle energie rinnovabili in condizioni compatibili con i principi del mercato interno la direttiva prevede un congruo periodo di mantenimento dei meccanismi attuati dagli Stati membri, e il loro monitoraggio a livello comunitario al fine di addivenire, se necessario, alla presentazione da parte della Commissione di una proposta di armonizzazione dei sistemi entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva. Il provvedimento è stato sostenuto dall'Italia, che tra i Paesi europei ha una disciplina tra le più avanzate e coerenti, con quella del mercato interno dell'elettricità.

Il dibattito comunitario sulla diversificazione delle fonti energetiche a favore di fonti rinnovabili rispettose dell'ambiente non si è fermato all'adozione della direttiva quadro, ma è stato incentivato dalla Commissione con la presentazione al Consiglio energia di dicembre 2001 della Comunicazione sulla promozione di **biocarburanti**, accompagnata da due proposte di direttive. La promozione dei biocarburanti, che apporterebbe anche benefici all'agricoltura in vista dell'adesione dei Paesi candidati, fornirebbe una risposta di breve periodo nel consumo dell'autotrasporto, mentre soluzioni a lungo periodo sarebbero affidati al gas e all'idrogeno.

Una prima proposta di direttiva definisce l'ambito dei biocarburanti e stabilisce una percentuale minima destinata ai mercati nazionali nel settore dell'autotrasporto del 2% fino al 2005, e del 5.75 nel 2010. In considerazione degli alti costi di produzione che non consentono l'accesso al mercato del prodotto in condizione di equa concorrenza, con la seconda proposta di direttiva viene consentita l'applicazione di incentivi fiscali al prodotto destinato all'autotrasporto, fino ad un massimo del 50% della normale accisa.

Il completamento del **mercato interno dell'energia** è ritenuto una delle azioni essenziali per migliorare la competitività dell'Unione europea e il benessere dei cittadini. In risposta all'invito del Consiglio europeo di Lisbona di accelerare i lavori per completare l'armonizzazione del settore e la liberalizzazione del mercato dell'energia, la Commissione, a conclusione degli approfondimenti delle problematiche condotti presso i due organismi costituiti allo scopo (il Forum di regolamentazione dell'energia elettrica di Firenze ed il Forum europeo di regolamentazione del gas di Madrid, composti da Stati membri, enti di controllo gestori europei delle reti di trasmissione, rappresentanti del Parlamento Europeo e della Commissione, utenti di reti, operatori commerciali, consumatori, responsabili degli scambi di energia elettrica) ha adottato il 13 marzo 2001 la Comunicazione sul completamento del mercato interno dell'energia nella quale presenta una proposta di modifica delle direttive elettricità del 1996 e del gas del 1998 e una proposta di regolamento sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

La proposta di direttiva vuole creare un mercato unico dell'**elettricità** e del **gas** attraverso la liberalizzazione progressiva della scelta del fornitore riconosciuta agli utenti, garantendo contemporaneamente la concorrenza, le pari condizioni fra Stati membri, e il miglioramento in termini strutturali dei mercati comunitari dell'energia.

L'apertura completa dei mercati a tutti gli utenti entro il 1° gennaio 2005, la previsione di autorità nazionali indipendenti di regolamentazione per assicurare l'accesso alle reti su basi non discriminatorie, la separazione dell'attività di trasmissione e di distribuzione, l'indipendenza dei gestori di reti, gli obblighi di servizio pubblico, sono punti qualificanti della direttiva.